



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. 1212
032101.01.4144.020

Roma, 23 MAR. 2009

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali VV.F.
LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

Oggetto: Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità.

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) all'articolo 10 comma 2 riporta testualmente:

"...Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità..."

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto Ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Il Capo del CNVVF
Vice Capo Dipartimento Vicario
(GAMBARDELLA)